

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE

(PROVINCIA DI CUNEO)

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE

COMUNALI - ANNO 2020 (C.I.G.: 8423328E26 - CUP G16G19003530004)

IMPORTO: € 79.334,95

N. 282/2020 REG

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

L'anno *duemilaventi* addì *ventisette* del mese di *ottobre*, tra i signori:

a) ALASIA Giorgio nato a Bra (CN) l'11/06/1961 e residente in Cavallermaggiore - Via Zoppeni n. 21 C.F. LSA GRG 61H11 B111B Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cavallermaggiore, con funzioni dirigenziali come da decreto sindacale n. 4 del 29/05/2019, il quale agisce in nome e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta (C.F. e P.I. del Comune: 00330720046);

b) Giordano Claudio nato a Mondovì il 02/09/1955 residente in Via del Viadotto, 22 a Mondovì C.F. GRDCLD55P02F351N, il quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'interesse dell'impresa GIORDANO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Mondovì (CN) - Via Aosta n. 48, (P.I. 02885440046)

P R E M E S S O

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 4/05/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione strade comunali - anno 2020 che prevede una spesa complessiva di € 115.000,00 di cui € 91.753,33 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, € 1.867,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.379,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Che con determina a contrattare ed affidamento diretto n. 185 in data 28/09/2020, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 76/2020, i lavori di cui al precedente capoverso, sono stati aggiudicati all'impresa GIORDANO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in



Mondovì (CN) – Via Aosta n. 48 con il ribasso del 15,57% sull'importo a base di gara, che ha determinato un importo contrattuale di € 79.334,95 oltre IVA;

- Che con atto in data 19 ottobre 2020 è stata comunicata dal R.U.P. l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate circa il possesso dei prescritti requisiti da parte della ditta GIORDANO COSTRUZIONI S.r.l., ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

- Che a garanzia degli obblighi contrattuali l'impresa ha presentato polizza fidejussoria n. 1705308 datata 16/10/2020 rilasciata dalla Elba Assicurazioni Spa per l'importo di € 4.940,98.

CIO' PREMESSO

tra il signor ALASIA Giorgio, Responsabile dell'Ufficio Tecnico – LL.PP del Comune di Cavallermaggiore ed il Signor Giordano Claudio - nella sua qualità sopra specificata - si conviene e si stipula quanto segue:

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;

2) il signor ALASIA Giorgio, Responsabile dell'Ufficio Tecnico – LL.PP del Comune di Cavallermaggiore, in tale veste e rappresentanza esclusiva e particolare, conferisce all'impresa GIORDANO COSTRUZIONI S.r.l. che a mezzo del suo rappresentante accetta, l'appalto dei lavori di manutenzione strade comunali - anno 2020; l'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed all'offerta presentata dall'Appaltatore stesso in sede di gara.

3) l'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il

computo metrico estimativo allegati al progetto.

4) L'importo contrattuale ammonta a € 79.334,95 di cui € 1.867,61 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

5) Il lavoro dovrà essere eseguito secondo le buone regole d'arte e le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, sotto la esclusiva responsabilità della società appaltatrice. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

6) Il certificato di regolare esecuzione, che sostituisce il certificato di collaudo, deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accertamento dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.



7) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

8) L'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al

presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di credito insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

9) L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, datato 08/10/2020. Il P.O.S. di cui sopra forma parte integrante del presente contratto d'appalto. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Comune gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. Vista la sezione D) del DGUE nella quale l'operatore comunica che intende affidare in subappalto alcune lavorazioni, la Stazione Appaltante ha nominato il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva, che provvederà alla redazione del P.S.C., che sottoscritto dall'impresa formerà parte integrante del presente contratto.

10) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della stazione appaltante i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e nel limite del 40% come previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in black ink.

11) Ai sensi del 7° comma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. 1706721 in data 21/10/2020 rilasciata dalla Società ELBA ASSICURAZIONI Spa per somme assicurate alla stipula di € 79.334,95 oltre alla responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata per un massimale assicurato/sinistro alla stipula di € 500.000,00.

12) Per l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, valgono tutte le cause di incompatibilità previste a riguardo dalla legislazione vigente. L'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente l'insorgere di cause di incompatibilità per sé e per eventuali subappaltatori. In tal caso il "committente" potrà far valere la risoluzione del rapporto contrattuale senza ulteriori aggravii e richiedere all'appaltatore il risarcimento dei danni eventualmente subiti. L'appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti comunali approvato con D.G.C. n. 8 del 27/01/2014 pubblicato sul sito web del Comune. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. L'appaltatore è altresì tenuto a prendere visione e ad attenersi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. n. 11/2019.

Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001, l'aggiudicatario,

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

13) Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore;

b) tutti gli atti del progetto esecutivo ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del precedente punto 3;

c) il piano di sicurezza operativo dell'impresa e il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto a seguito dell'avvenuta comunicazione di intenzione di affidare in subappalto alcune lavorazioni

f) la cauzione definitiva;

g) le polizze di garanzia di cui al precedente punto 11)

14) L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il codice CUP è G16G19003530004. Il codice CIG è 8423328E26.

15) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e particolarmente al Capitolato Generale, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto, nonché a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti pubblici e, in quanto applicabile, al Codice Civile.



16) Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

a) Finalità del Trattamento: I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente della fornitura di cui all'oggetto del contratto.

b) Modalità del Trattamento: Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano in dettaglio le seguenti operazioni: stipula e registrazione contratto pubblico.

c) Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è obbligatorio.

d) Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti saranno comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

e) Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE (CN).

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso il Palazzo Comunale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono soggette alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Cuneo.

Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti, con l'esclusione dell'I.V.A. che fa carico al Comune, vengono assunti dall'Impresa appaltatrice.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

IL RESPONSABILE UTC LL.PP.

ALASIA Giorgio



L'IMPRESA APPALTATRICE

GIORDANO Claudio